

N. 29/24 p.u.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Ufficio Procedure Concorsuali

Ristrutturazione
debiti del
consumatore
1/
2024

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 29/24 p.u. promosso da:

JESSICA BOTTARDI (C.F.: BTTJSK74A49E897E) assistita dall'avv. Alessandro Bosio elettivamente domiciliata in via Carlo Poma, 15 – MANTOVA presso lo studio del predetto difensore;

RICORRENTE

Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.

ooooooo

- Letto il ricorso n. 29-24 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da Jessika Bottardi (nata a Mantova il 9-1-1974 e ivi residente in via L. Pilla n. 22/A; C.F.: BTTJSK74A49E897E), ai sensi dell'art. 67 CCI;
- visto il proprio decreto in data 22-3-2024 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta con applicazione delle misure protettive;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante è residente in Mantova;



- esaminata la relazione redatta dal gestore della crisi avv. Fabio Piccinelli in data 23-2-2024 e quella datata 18-4-2024 redatta ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCI;
- ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che l'istante è lavoratrice dipendente e rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto, dal 2015, non svolge più attività imprenditoriale, che i debiti non risultano contratti per la gestione dell'impresa e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
- rilevato che nessun creditore ha inviato osservazioni e che SPV PROJECT ABS s.r.l. si è limitato a precisare il proprio credito già considerato sia nella relazione del gestore che nella domanda di ammissione alla procedura;
- rilevato che l'istante versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento, e appare irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 5 e segg. del ricorso nonché 3 e segg. della relazione dell'avv. F. Piccinelli;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole nella sottoscrizione di svariati contratti di finanziamento in quanto a ciò costretta dal marito dal quale è divorziata e dovendo fare fronte da sola, per anni, al mantenimento dei figli -di cui una sola è con lei convivente- ciò che ha determinato l'impossibilità di fare fronte alle obbligazioni contratte in precedenza) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta la quale prevede, in relazione al periodo di durata del piano (cinque anni dalla omologa dello stesso) il soddisfacimento integrale delle spese predette e quello integrale dei creditori privilegiati e parziale (pari al 7,62%) di quelli chirografari;
- osservato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;



- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare della ricorrente (costituito dalla istante e dalla figlia minore);
- osservato che il credito professionale dell'avv. Alessandro Bosio va considerato come privilegiato ma non prededotto posto che, se pure deve ritenersi consentito che il debitore nel presentare la domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento si avvalga dell'assistenza tecnica, nondimeno l'art. 68 co. 1 CCI stabilisce che non è necessaria l'assistenza di un legale e, inoltre, che il credito in questione non rientra fra quelli di cui all'art. 6 CCI;

P.Q.M.

- visti gli artt. 70 e 71 CCI così provvede:
- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi dell'art. 67 CCI, da Jessika Bottardi (nata a Mantova il 9-1-1974 e ivi residente in via L. Pilla n. 22/A; C.F.: BTTJSK74A49E897E)
- dispone il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
- rammenta che la debitrice è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- stabilisce che il gestore della crisi comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda immediatamente a darne pubblicità, per la durata di giorni trenta, nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentita la debitrice, presenti al giudice una relazione finale;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.



Sent. n. 27/2024 pubbl. il 22/04/2024
Rep. n. 29/2024 del 22/04/2024

Mantova, 22 aprile 2024.

TRIBUNALE DI MANTOVA
depositato in cartoleria telematicamente 22 APR. 2024

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi

